



Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Area Vasta Costa – Settore Mare
P.IVA 04686190481

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI 2018-2019-2020 MARINE STRATEGY FRAMEWORK DIRECTIVE 2008/56/CE, PER LA DURATA DI TRE ANNI (2018-2019- 2020)

CIG:
CUP:

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 - Caratteristiche tecniche**
- Art. 3 - Durata e importo**
- Art. 4 - Oneri garanzie e responsabilità civile**
- Art. 5 - Pagamenti**
- Art. 6 - Duvri**
- Art. 7 - Cauzione**
- Art. 8 - RUP**
- Art. 9 - Inadempienze e penalità**
- Art. 10 - Verifica dei Requisiti Tecnico Professionali**
- Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**
- Art. 12 - Risoluzione del contratto**
- Art. 13 - Clausola anticorruzione**
- Art. 14 - Recesso dal contratto**
- Art. 15 - Stipula contrattuale**
- Art. 16 - Foro competente**
- Art. 17 - Norme di rinvio**

PREMESSA

Il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, ha stipulato, in data 18.12.2014, un accordo con le Regioni costiere, nel quale si concorda di affidare alle ARPA i programmi di monitoraggio previsti.

Il Decreto legislativo 190 del 13.10.2010 ha previsto per l'attuazione dei Programmi di monitoraggio di cui all' art. 11 specifiche risorse finanziarie, utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regioni, per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva Europea 2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive).

Con riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva all'art. 4, comma 2 b), il MATTM, ha ritenuto, in qualità di Autorità Competente e in accordo con le Regioni, di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni interessate dalle acque marine italiane individuate dalla Direttiva e di individuare, nell'ambito di ciascuna Sottoregione, un capofila tecnico per assicurare il coordinamento operativo nella realizzazione delle attività previste dai Piani di Monitoraggio.

Per la Sottoregione Mediterraneo Occidentale, di cui fa parte ARPAT, è stata individuata come Agenzia capofila ARPA Liguria, che ha provveduto a sottoscrivere in data 19.12.2014 una Convenzione in nome e per conto di ARPA Liguria, ARPA Toscana, ARPA Lazio, ARPA Sardegna, ARPA Campania, registrata dal MATT-M con il numero di registro 26 del 29.01.2015. A conclusione del triennio di attività 2015-2017, il MATT-M ha rinnovato, in data 14.12.2017, la Convenzione per il triennio 2018-2020 (comprensiva del POA 2018 e delle Direttive Habitat ed Uccelli ex Direttive 92/43/CE Habitat e 2009/147/CE Uccelli) con l'Agenzia capofila della Sottoregione Mediterraneo Occidentale ed a seguire sono stati sottoscritti i Protocolli di intesa tra le ARPA interessate tra cui ARPAT.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro ha come oggetto la realizzazione del **Servizio di assistenza tecnica e supporto alla gestione documentale e rendicontazione del Progetto SM per ciascuna annualità relativo ai POA 2018, POA 2019 e POA 2020.**

L'Accordo Quadro avrà la durata massima di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale aggiudicato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) che verranno di anno in anno stipulati, fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il quadro economico dell'Accordo Quadro è stimato complessivamente in Euro 37.000,00 (IVA esclusa). L'ammontare totale dell'offerta economica presentata, pertanto, non potrà superare tale importo.

Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

Qualora nel periodo indicato (tre anni), non sia commissionato alcun servizio all'Appaltatore, ovvero sia commissionato solo parte di esso, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO - DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE ANNUALE - TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il presente articolo definisce nel dettaglio le modalità per l'esecuzione del Servizio di Rendicontazione da espletarsi coerentemente con quanto definito negli articoli 9 e 10 dell'Atto di intesa triennale 2018-2020 tra ARPA Liguria (capofila) e le ARPA della Regione MEDOCC tra cui ARPA TOSCANA approvato con Decreto del Direttore Generale n. 185 del 29.12.2017 e delle documentazioni/indirizzi approvati in sede di Cabina di Regia tra MATTM e ARPA Capofila, e dei principi contabili della Regione Toscana definiti con D.G.R.T. n. 13 del 14.01.2013. Il Servizio è da intendersi a corpo ed è onnicomprensivo di eventuali spostamenti e viaggi, che si rendessero necessarie, a titolo di esempio, per raggiungere le sedi ARPAT

DETTAGLIO DELLA PRESTAZIONE ANNUALE

L'appalto prevede ogni anno la redazione di un rendiconto da effettuarsi sul Format fornito dal MATT e consta della raccolta e sistematizzazione di tutti i dati relativi a costi del personale comprensivo delle missioni, acquisizione beni durevoli e consumabili e servizi afferenti al Progetto SM, nonché nella redazione di un Rendiconto documentale completo di giustificativi contabili e nella compilazione della modulistica richiesta a corredo del Rendiconto.

Ai fini della redazione, il Soggetto aggiudicatario dovrà necessariamente raccordarsi con il personale SAA (sedi di Pisa e Livorno) e con le Strutture (Settore Mare ed altri Settori interessati) .

Le giornate lavorative annue sono stimate in n. 50 di h. 7 circa. Parte delle giornate dovranno essere svolte presso le sedi dell'Agenzia, in particolare Dipartimento di Livorno via Marradi 114 e Dipartimento di Pisa, via Vittorio Veneto n. 27.

TEMPI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il periodo previsto per l'effettuazione del servizio in oggetto, per ogni annualità, di norma è definito nel seguente modo:

- per la prima annualità (2018): la redazione completa del rendiconto deve essere redatta entro e non oltre il 15 febbraio 2019;
- per le annualità successive (2019-2020): devono essere redatte le rendicontazioni intermedie, indicativamente primo semestre e/o eventuali stati di avanzamento richiesti in sede di Cabina di Regia presso il MATTM a cui ARPA TOSCANA partecipa. La redazione completa del rendiconto, per ogni annualità, deve essere redatta entro e non oltre 15 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Il rendiconto semestrale (per annualità 2019 e 2020) e annuale (2018-2019-2020) sarà oggetto di controllo e supervisione da parte del Settore Attività Amministrative dell'Agenzia. In caso di anomalie e/o integrazioni il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad adempiere alle eventuali richieste entro 3 giorni dalla comunicazione PEC di richiesta di integrazioni.

ART. 3 DURATA E IMPORTO

L'Accordo Quadro avrà **durata di 36 (TRENTASEI) mesi** a decorrere dalla data dell'effettivo perfezionamento dell'Accordo Quadro ovvero dall'invio del primo ordine/contratto annuale o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Il valore dell'Accordo Quadro è quantificato nell'importo massimo di **Euro 37.000,00 (IVA esclusa)** comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato e quant'altro necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Resta inteso che l'importo che ARPAT pagherà a titolo di corrispettivo, **sarà quello definito nei singoli ordini che saranno emessi ANNUALMENTE, che definiranno nel dettaglio il tipo di prestazione.**

Per ogni annualità, la tipologia di servizio da erogare è definita nel dettaglio all'articolo 2 "caratteristiche tecniche del servizio - dettaglio della prestazione annuale - tempi e modalità di espletamento del servizio".

ART. 4 ONERI GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione dell'Accordo Quadro sono a carico dell'aggiudicatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

ART. 5 – PAGAMENTI

Il corrispettivo di appalto, dovuto per ogni singolo ordine/contratto annuale, è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del servizio e si intende fisso ed invariabile; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo di ARPAT) a mezzo mandato emesso da ARPAT, previa verifica della regolarità del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

Il corrispettivo di appalto calcolato per l'espletamento del servizio richiesto si riferisce a servizi effettuati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, intestate a "ARPAT Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana Via Porpora, 22 - 50144 Firenze, P. IVA 04686190481" dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. **Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI.**

Le fatture dovranno indicare i seguenti elementi:

- la descrizione della fornitura e gli estremi dell'ordine;
- gli oneri fiscali;
- le coordinate bancarie complete di codice IBAN dell'Istituto bancario presso cui quest'Agenzia dovrà effettuare il bonifico a liquidazione delle spettanze;
- **il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG**

Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n.50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo "SPLIT PAYMENT".

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo di ARPAT) a mezzo mandato emesso da ARPAT, previa verifica della regolarità del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data

della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

ART. 6 – DUVRI

ARPAT non ha l'obbligo di redigere il DUVRI per il presente appalto e non deve sostenere alcun onere per la sicurezza connesso all'applicazione dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/08.

ART. 7 – CAUZIONE

L'aggiudicatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del **10% dell'importo contrattuale (art. 103 D.Lgs. 50/2016)** salvo le riduzioni previste di cui all'art 93 comma 7, del D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

ART. 8 – RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 D. Lgs. 50/2016, svolgerà le funzioni di Direttore per l'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha il controllo della regolarità della prestazione svolta e agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicataria avrà 7 (sette) giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione del servizio consegna del Rendiconto e della modulistica prevista stabilito in data 15 febbraio di ogni anno, sarà applicata una penale di importo pari a 1.000,00 (mille/00) euro.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT.

L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 10 - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Prima dell'aggiudicazione definitiva l'azienda verrà sottoposta alla verifica dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 16 della legge Regionale 38/07 con particolare riferimento:

1. all'acquisizione del Piano di Sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 271 del 27 luglio 1999;
2. alla nomina del RSPP;
3. alla nomina del Medico Competente;
4. alla certificazione della formazione del personale incaricato di intervenire nell'appalto secondo le disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni 21.12.2011 e successivi indirizzi applicativi;
5. alla conformità di dispositivi, attrezzature e mezzi utilizzati nell'appalto.

La ditta assegnataria ha l'obbligo di comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nell'appalto e la relativa qualifica/mansione nell'ambito dell'organigramma aziendale. La ditta è altresì obbligata a comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto ogni e qualsiasi variazione degli operatori inseriti nell'elenco suddetto prima di svolgere le attività programmate.

ART. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONI E PREVIDENZE SOCIALI.

La ditte aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche. In tal caso, nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore, in deroga all'art.1671 del Codice Civile (clausola ex art. 1341 del Codice Civile).

Si applica l'art.108 ("Risoluzione") del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento , provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

Le **ipotesi di eventuale risoluzione del contratto**, previste dal presente articolo, **integrano le fattispecie di “grave inadempienza”** che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il **divieto di invito dell'aggiudicatario inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.**

ART. 13 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

In merito al DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” si rinvia all’art. 25 del Capitolato Generale d’oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013 (per quanto applicabile coerentemente al Dlgs. 50/2016). Si richiama l’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (pubblicati sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>):

- Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2019-2020 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 6 del 31.01.2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166 del 21.11.2014 (in allegato).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei servizi di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

ARPAT può altresì recedere dal contratto nei seguenti casi:

- **per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.**

ART. 15 STIPULA CONTRATTUALE

Si procederà alla stipula contrattuale tramite scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tenuto conto delle modalità di stipula del contratto non risulta dovuta l'Imposta di bollo sul medesimo.

Con la stipula contrattuale, l’aggiudicatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) da parte dell’Area Vasta Costa di ARPAT, fino alla conclusione del periodo di validità o fino al raggiungimento del quadro economico stimato per l’Accordo Quadro e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 17 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio:

- alla lettera di invito;
- al Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT approvato con Decreto D.G. n. 34 del 06.02.2008 e modificato con determinazioni del Direttore Amministrativo nn. 46/2008, 81/2008, 2/2010, 32/2013, pubblicato sul sito istituzionale di ARPAT alla pagina web <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/documentazione-utile-per-le-gare-indette-da-arpat>;
- alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;
- alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Con la partecipazione alla gara si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell'art. 1841 del Codice Civile i seguenti articoli:

- **art. 10 Inadempienze e penalità;**
- **art. 13 Risoluzione del contratto;**
- **art. 14 Clausola anticorruzione;**
- **art. 15 Recesso dal contratto;**
- **art. 17 Foro competente.**